L'UFFICIALE GIUDIZIARIO e la VENDITA a MEZZO COMMISSIONARIO.

Trascorso il termine dilatorio di dieci giorni dal pignoramento, il creditore procedente o un dei creditori intervenuti, possono chiedere la vendita dei beni pignorati. Il giudice fissa l'udienza ed è in quella sede che la parte può chiedere che la vendita sia eseguita a mezzo commissionario, nelle libere forme di una contrattazione privata, ovvero con incanto e in questo caso è eseguita normalmente dall'ufficio attraverso l'Ufficiale Giudiziario o l'IVG.

Chi è il commissionario ?

- ▶ E' una figura privata e se pur incaricata in forza di un mandato ricevuto dal giudice dell'esecuzione
- ▶ non riveste la qualifica di pubblico ufficiale incaricato alla vendita, ma la sua attività è assimilata a quella regolata dagli articoli 1731 e seguenti del codice civile.
- ▶ agisce in **nome proprio**... ed è responsabile del suo operato e ne risponde secondo norme comuni.
- ▶ E' un ausiliare del giudice.
- ▶ Il commissionario in genere è un professionista iscritto in un albo, un istituto incaricato per le vendite giudiziarie (articolo 159 disp. att.) o altro soggetto particolarmente esperto ai fini del risultato da conseguire.

Le responsabilità del commissionario

- ▶ Al commissionario non si estendono le norme sulla responsabilità dell'ufficio giudiziario, ma egli risponderà per il proprio operato secondo le norme comuni (si analizzerà in seguito)
- ▶ Se il commissionario vende ad un **prezzo inferiore** a quello stabilito dal giudice dell'esecuzione questi può ordinare al commissionario di corrispondere la differenza del prezzo perché venga ridistribuita ai creditori.
- Alla vendita tramite commissionario non si applicano gli obblighi previsti dall'aggiudicatario inadempiente degli articoli 540, 574 e 587 del cpc(versamento della differenza tra prezzo stabilito e minor prezzo realizzato) in quanto in questa vendita, l'unico responsabile è il commissionario, che risponde personalmente, restando estraneo al rapporto con gli organi esecutivi il soggetto che si rende acquirente, e che poi sia inadempiente.

Prima di approfondire le norme di responsabilità sopra accennate, è bene analizzare i due articoli del codice di procedura civile che disciplinano la vendita tramite commissionario:

△ MArticolo 532.	Vendita a	mezzo (di commi	ssionario K	•
	□MArticolo	533C	Obblighi d	del commi	ssionario ĸ

Articolo 532 (Vendita a mezzo di commissionario)

1 Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinché procede alla vendita. (167 disp. att.)

▶ 3 Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

Con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico e la conseguente soppressione della figura del pretore le relative competenze, a far data dal 2-1-1999, sono attribuite al Tribunale.

Analizziamo l'articolo:

L'articolo 532 c.p.c. l'articolo prevede la vendita a trattativa privata di beni mobili pignorati.

> comma1

- ▶ Quando è necessario e opportuno, il giudice dell'esecuzione può, ad istanza del **creditore** o **d'ufficio**, disporre che la vendita delle cose pignorate sia eseguita da un commissionario.
- Questo è un tipo di vendita definita dal codice di procedura civile come vendita senza incanto.
- La consegna delle cose da vendere deve essere fatta al commissionario da parte del custode.
- La consegna deve avvenire a norma dell'articolo 167 disp.att.,
- Il verbale di consegna deve contenere la descrizione dei beni pignorati ed il commissionario deve precisare di aver preso visione
- ▶ Art. 167 Processo verbale di consegna al commissionario.
- ▶ Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate.
- ▶ La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione [c.p.c. 532].
- → comma 2 Nel provvedimento di nomina, il giudice dell'esecuzione, sentito quanto occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e fissa l'importo globale, al raggiungimento del quale la vendita deve cessare.
- ▶ Può imporre al commissionario una cauzione.

>> comma 3 omissis commento

Articolo 533 (Obblighi del commissionario).

- 1 II commissionario non può vendere se non per contanti.
- ▶ 2 Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.
- ▶ 3 Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, Il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.
- ▶ 4 Il compenso al commissionario e' stabilito dal pretore con decreto".

commenti:

L'articolo 533 c.p.c. disciplina le modalità di vendita, gli obblighi del commissionario e l'efficacia temporanea dell'incarico a vendere.

- ▶1 La vendita a mezzo commissionario deve avvenire **per contanti** o assegno circolare in deroga alle norme sostanziali ex art. 1731 e ss. e va corrisposto immediatamente. Questo significa che se il pagamento avviene con altra modalità di pagamento (es. bonifico o assegno bancario privo di fondi), stante la diretta responsabilità del commissionario, nell'ipotesi di mancata riscossione, il giudice dell'esecuzione può obbligare il commissionario a corrispondere il prezzo pattuito.
- Nella vendita con incanto il trasferimento del bene si ha nel momento del pagamento del prezzo, mentre nella vendita a mezzo commissionario con il verbale di vendita.
- ▶ 2 Le operazioni di vendita devono essere documentate.
- Ai sensi dell'articolo 162 disp. att. Il prezzo della vendita deve essere depositato nelle forme dei depositi giudiziari.
- Salvo che il giudice dell'esecuzione non abbia disposto diversamente, il commissionario è libero di scegliere le **forme di vendita** che può essere fatta ad incanto o a trattativa privata.

E bene precisare che:

- Il luogo della vendita, può essere quello della custodia dei beni o con l'ufficio di commissionario.
- ▶ Il Commissionario, in caso di raccolta di plurime e serie offerte, può convocare nel luogo della vendita gli interessati invitandoli con le modalità più opportune a determinare il miglior prezzo.

Per partecipare alle vendite nessuna domanda va rivolta presso la relativa cancelleria delle esecuzioni, essendo gli incaricati già abilitati a ricevere ogni manifestazione di interesse.

- Tutte le vendite avvengono con riguardo allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, senza garanzia circa i vizi.
- ▶ Gli incaricati sono autorizzati, anche in sede di individuazione dell'offerente, a formare uno o più lotti raggruppando i beni già descritti singolarmente nel verbale di pignoramento.

- La disinstallazione, il ritiro e la consegna del bene avvengono con esclusive spese, se necessarie, a carico dell'acquirente.
- ▶ In ogni caso con il versamento del prezzo finale e degli accessori l'operazione di vendita è conclusa.
- Le aste e le vendite tramite commissionario, ancorché pubblicizzate, potrebbero non essere effettuate nel caso di sospensione ovvero revoca dell'ordinanza di vendita nel frattempo disposta dal G.E

Art. 169 Registrazione del processo verbale di vendita.

1. Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.

Nel caso che la vendita non sia stata effettuata nel termine indicato nel provvedimento del giudice dell'esecuzione, il commissionario deve riconsegnare i beni al custode, salvo proroga del giudice dell'esecuzione. L'istanza di proroga può essere chiesta dallo stesso commissionario o dal legale del creditore al giudice dell'esecuzione.

▶ 4 Il compenso al commissionario e' stabilito dal pretore con decreto, ma può essere determinato anche a provvigione, giusto il disposto dell'articolo 1733 c.c.

Il commissionario può, se autorizzato preventivamente dal giudice, trattenere il compenso sul prezzo ottenuto dalla vendita.

Il Commissionario privato agisce esclusivamente quale ausiliario del Giudice dell'Esecuzione e nessun onere di mediazione o compenso gli sono dovuti da parte dell'acquirente, essendo i rispettivi emolumenti liquidati dal giudice dell'esecuzione nel processo esecutivo e detratti dal ricavato netto della vendita.

Per quanto concerne il compenso spettante agli I.V.G., nominati commissionario, il giudice si limita a liquidare le somme determinate dal regolamento del Ministero della Giustizia (**DECRETO 11 febbraio 1997**, n. 109).

Per quanto concerne la liquidazione dei compensi spettanti ai commissionari privati, è bene tener conto che la richiesta non può superare le tariffe spettanti all'IVG.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DECRETO 11 febbraio 1997, n. 109 Capo I - DELL'ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE

Articolo 1. Sfera di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti autorizzati in via generale all'esecuzione di vendita all'incanto di beni mobili disposta dalla autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili. E' fatta salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile. ◀

TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE

Percentuali spettanti agli I.V.G. sul ricavato delle vendite (art. 32):

- per tutte le vendite sia in loco che presso l'istituto: 18%; (9%)
- per la vendita di autoveicoli: 12%; (6%)

Il compenso stesso è per metà a carico del debitore e per metà è corrisposto all'acquirente.

Vendita di campioni penali e corpi di reato (art. 36):

• per tutte le vendite effettuate sia in loco che presso l'I.G.V.:10% del ricavato.

Caso di estinzione (art. 33):

per estinzione della procedura compresi gli autoveicoli:

- ▶ a) in caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'I.G.V.:8% sul valore pignorato.
- b) in caso di non avvenuto trasporto: 5% sul valore del pignorato.

"Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni). - Gli istituti ai quali possono essere affidate le vendite all'incanto di beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del ministro di grazia e giustizia

Agli istituti autorizzati alla vendita all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e **532 del codice**; ad essi puo' essere in oltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorita' giudiziaria.

- Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli Istituti. Come accennato la figura del commissionario, prevista dall'articolo 532 c.p.c., se pur si collega a quella dell'articolo 1731 e seguenti del codice civile gran parte delle norme applicabili per quest'ultima non lo sono per l'altra.

Codice civileSEZIONE II Della commissione

Articolo 1731 Nozione

Il contratto di commissione è un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto l'aquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Come si desume dall'art.1731 del Codice Civile, che definisce il contratto di commissione "un mandato", è possibile classificare il contratto di commissione in una particolare specificazione della più generica figura contrattuale del mandato.

L'attività del commissionario, quindi, si estrinseca in due distinti negozi: **uno di vendita in nome proprio e per conto del committente**, e l'altro di trasferimento al committente del diritto acquistato in nome proprio, ma nell'interesse del mandante.

per la configurazione del rapporto di commissione per la vendita, non è richiesta la consegna materiale del bene al commissionario; infatti, nella maggior parte dei casi, la merce viene consegnata direttamente dal committente al terzo acquirente.

Art. 1732 Operazioni a fido

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.

Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

Non applicabile... il commissionario deve vendere per contanti ed entro una certa data.

Art. 1733 Misura della provvigione

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.

La liquidazione avviene con decreto del giudice dell'esecuzione, ma non si può escludere che il giudice, su richiesta del commissionario lo autorizzi a trattenere una provvigione sul prezzo della vendita.

Art. 1734 Revoca della commissione

Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

Nell'ipotesi di sospensione o estinzione della procedura esecutiva per pagamento, la vendita è sospesa dal giudice ed al commissionario spetta comunque un compenso in funzione all'attività svolta ed al rimborso delle spese.

Art. 1735 Commissionario contraente in proprio

Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell`art. 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare, o può acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione (1395).

Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.

Dottrina non concorde sull'applicabilità di tale norma al commissionario. Ad ogni modo la legge non lo vieta, come nel caso di vendita ordinario con incanto.

Art. 1736 Star del credere

Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo star del credere risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare.

In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.

Non applicabile.

Premesso queste nozioni di carattere teorico-pratico esaminiamo ora, solo dal punto di vista esecutivo pratico l'iter della vendita tramite commissionario.

PRIMA FASE – Nomina.
Nella prima udienza per la fissazione della vendita dei beni pignorati, il
giudice, su richiesta dell'istante o d'ufficio, può disporre che la vendita avvenga tramite commissionario.
La nomina avviene con provvedimento che contiene anche:
il prezzo base della vendita.
il termine per l'espletamento delle necessarie operazioni(30)
il termine di cinque giorni per il deposito degli atti e del ricavato;
Eventuale autorizzazione a trattenere il compenso e le spese sostenute dalla
vendita.
l'Udienza per la prosecuzione del procedimento.

SECONDA FASE - Vendita.

- [] II commissionario una volta ricevuto l'incarico deve prendere in consegna i beni pignorati dalle mani del custode o dal cancelliere se si tratta di preziosi depositata in cancelleria.
- □Nell'ordinanza, di cui alla prima fase, che viene notificata al commissionario vi è allegato, normalmente, copia autentica del verbale di pignoramento.
- □Pertanto ai sensi dell'articolo 167 disp.att. C.P.C. il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione dei beni indicati nel verbale di pignoramento.
- Una volta presi in consegna i beni, che nella pratica è un atto puramente formale in quanto i beni quasi sempre rimangono sul luogo di custodia, il commissionario ha facoltà di scegliere le formalità di vendita. La libertà di scelta consiste nel decidere di vendere ad incanto, con le relative pubblicità, oppure a trattative private interpellando potenziali acquirenti.

E' chiaro che la scelta del tipo di vendita dipende molto dal genere di bene da VENDERE.

- ll luogo della vendita, può essere quello della custodia dei beni o nell'ufficio del commissionario, previa visione da parte dell'acquirente/i dei beni in vendita. Il Commissionario, in caso di raccolta di plurime e serie offerte, può convocare nel luogo della vendita gli interessati invitandoli con le modalità più opportune a determinare il miglior prezzo.
- ☐ Tutte le vendite avvengono con riguardo allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, senza garanzia circa i vizi. Pertanto per evitare contestazioni dopo la vendita è bene precisare nel processo verbale che l'acquirente ha visionato accuratamente i beni prima dell'offerta e nulla ha di rilevare sullo stato dei beni rispetto a quello esposto dal commissionario.
- De se nel verbale di pignoramento vi sono diversi beni di varia natura, è possibile vendere tali beni anche in più fasi.
- La vendita avviene per contanti o assegno circolare intestato al commissionario. E' bene evitare altre forme di pagamento in quanto per una eventuale mancata riscossione né risponderà personalmente il commissionario stesso.

- Discripione se il prezzo determinato nel provvedimento del giudice dell'esecuzione è fuori mercato o il bene è invendibile per tale prezzo, il commissionario può chiedere al giudice la riduzione del prezzo allegando eventualmente proposte di offerte a prezzo inferiore.
- ☐ Una volta espletate tutte le attività di cui sopra, il bene oggetto di vendita viene consegnato all'acquirente previo pagamento delle seguenti somme:
 - 1) il prezzo finale di cui all'incanto o alla trattativa privata (non inferiore al prezzo fissato dal giudice nel provvedimento di nomina o di riduzione)
 - 2) tassa di registrazione del 3% con un minimo di euro 129,11 (lire 250.000).
 - 3) l'eventuale IVA ordinaria (▶ Per le vendite giudiziarie, l'IVA si rende dovuta soltanto quando i beni oggetto della vendita siano provenienti da impresa. Tale provenienza deve esplicitamente risultare dai processi verbali di pignoramento, nei quali l'Ufficiale Giudiziario deve riportare le dichiarazioni rese dal rappresentante dell'impresa esecutata.
- Delle operazioni di vendita il commissionario redice processo verbale.
- 🗅 Riscossa la somma, il commissionario provvede a
 - 1) versare la tassa di registro tramite modello F23
 - 2) trasmettere all'ufficio IVA l'eventuale somma riscossa a titolo di IVA;
 - 3) depositare il ricavo della vendita su un libretto a nome del debitore
 - 4) depositare i tutta la documentazione, compreso il processo verbale (in duplice copia) nella cancelleria del giudice dell'esecuzione entro cinque giorni dalla data del processo verbale di vendita.

Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.

TERZA FASE - Liquidazione delle competenze.

Una volta terminate le fasi di vendita di cui ai due punti precedenti, il commissionario può chiedere al giudice dell'esecuzione la liquidazione delle competenze e delle spese sostenute:

istanza di trattenere il compenso e le spese sull'importo del ricavo della vendita;
 istanza di liquidazione. In questo caso il giudice provvede ad emettere provvedimento di liquidazione incaricando la cancelleria a provvedere alla materiale corresponsione della somma spettante.
 In entrambi i casi, il commissionario dovrà indicare le spese analitiche sostenute e la percentuale spettante a titolo di compenso sulla somma riscossa dalla vendita (escluso IVA e tassa di registrazione).
 Per coloro che hanno ricevuto la nomina a commissionario per la prima volta, è bene assumere informazioni sulle percentuali che altri commissionario hanno percepito come compenso, al fine di evitare di

chiedere percentuali troppo basse o troppo alte. Se tale precedenti non

esistono è bene fare riferimento alle percentuali degli IVG.

TRIBUNALE DI FORLI' SEZIONE DISTACCATA DI CESENA

PROCEDURA ESECUTIVA n° 239/2002

Banca di Manduria S.p.A. (Avv. Stefano Spina)

CONTRO

ROSSI MARIO

VENDITA BENI PIGNORATI A MEZZO COMMISSIONARIO

ALLEGATI:

- ordinanza di nomina commissionario D'Aurora Arcangelo
- due originali di processo verbale di vendita
- versamento di lire 2.337.000 tassa di registrazione
- deposito giudiziario di lire 77.663.000 presso l'ufficio postale di Cesena 5
- istanza di liquidazione competenze e spese.

<u>Istanza dell'avvocato con richiesta di vendita di beni pignorati a mezzo commissionario</u>

TRIBUNALE DI FORLI'

Al Signor Giudice dell'Esecuzione

Tribunale di Cesena

Il sottoscritto Avvocato Paolo Bianchi che rappresenta e difende la signora Bianchi Melissa, residente in Cesena ed selettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Forlì via Silvio Pellico 28, come da mandato;

Premesso

- che in data 10 gennaio 2002, su richiesta della signora Bianchi Melissa, ed in danno di Verdi Alessandro, l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Forlì, in virtù di decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto regolarmente notificato in data 29 novembre 2001, ha sottoposto a pignoramento i seguenti beni di proprietà del debitore:
 - 1) autovettura fiat UNOtargata fo1111111 ...valore euro 1000;
 - 2) televisore
 - 3)
- che tale beni, oggetto di esecuzione sono stati valutati per euro 10.000;

CHIEDE

Che la S.V. III.ma voglia autorizzare la vendita a mezzo commissionario e a tal fine propone per la nomina a commissionario il dr. Francesco Pieri (professione Ufficiale Giudiziario).

Forlì 28/2/2002

L'Avvocato

Provvedimento del giudice dell'esecuzione

TRIBUNALE di FORLI'

Il Giudice dell'Esecuzione,

letta l'istanza che precede (sciogliendo la riserva);

considerato la natura dei beni pignorati

dispone

procedersi a vendita a mezzo commissionario che nomina nella persona di Francesco Pieri, incaricato di procedere alla vendita a prezzo non inferiore a quello di stima indicato nel processo verbale di pignoramento, dando termine di giorni 30 per espletare le necessarie operazioni.

Autorizza il commissionario, ad eseguire la ricognizione dei beni nel luogo di custodia e dispone la consegna ad esso dei beni da parte del custode, ai fini della vendita.

Assegna temine di cinque giorni per il deposito degli atti e del ricavato.

Fissa l'udienza del 17/9/2002 per la prosecuzione del procedimento.

Autorizza inoltre il commissionario a trattenere a titolo di compenso il 7% sul prezzo di vendita.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al commissionario, alla creditrice, al debitore ed al custode.

Firmato II giudice dell'esecuzione

Istanza di proroga e riduzione del commissionario

TRIBUNALE DI FORLI'

Oggetto: vendita beni pignorati a mezzo commissionario nella procedura

Al Signor GI UDI CE dell'ESECUZI ONE Tribunale di Forlì

Arcangelo D'Aurora

esecutiva 433/2002 (R.G.E.) promossa da:	(Avv.
Giuseppe c/	
Il sottoscritto D'Aurora Arcangelo nato in Belgio il 2 in Forlì via Silvio Pellico 18, di professione Ufficiale Giu nominato commissionario per la vendita dei beni pignorat	diziario Dirigente, già
Premesso che le offerte fino ad oggi ricevute al sottoscrit assegnazione dei predetti beni pignorati in quanto le consistono nella mancanza di certificati CEE di alcune attre	difficoltà degli acquirenti
Premesso quanto sopra e tenuto conto che le somme offe effettuata in sede di pignoramento, il sottoscritto, CHIEDE	rte sono inferiori alla stima
 Una ulteriore proroga dei termini di 30 giorni L'autorizzazione a vendere i beni pignorati a un indicato nel verbale di pignoramento. 	prezzo inferiore a quello
Cesena 21 novembre 2001	
	II Commissionario
	11 001111113310114110

II Commissionario Arcangelo D'Aurora

TRIBUNALE DI FORLI' SEZIONE DISTACCATA DI CESENA

PROCESSO VERBALE di VENDITA di BENI MOBILI PIGNORATI.

PROCEDURA ESECUTIVA n° 29/2002			
CASSA DISPA (Avv.to Stefano)			
CONTRO			
L'anno 2002il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 14,45 in esecuzione del provvedimento emesso dal signor Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, in data 22 agosto 2001 con il quale ordina la vendita a mezzo commissionario dei beni mobili pignorati il 2 febbraio 2002di proprietà della signora Cobianchi Barbara e custoditi dal signor Ceccarelli Luca in Macerone di Cesena via Ginzburg 29;			
Il sottoscritto D'Aurora Arcangelo nato in Belgio il 29/10/1957 e residente in Forlì via Silvio Pellico 18, di professione Ufficiale Giudiziario Dirigente, già nominato commissionario per la vendita dei seguenti beni pignorati in data 2/2/2002 3) Cross training TO.XT "Technogym" 4)			
5) Due televisori a colori marca Thomson			
6) Vasca idromassaggio TEUCO			
Avendo ricevuto l'offerta massima di Euro, dal Signor Pinco Lino nati a Cesena il 29/10/1966 e residente in Cesena Corso Garibaldi 18 codice fiscale agvbci4565stsaus, vendo al predetto signor Pinco Lino beni pignorati per l'importo di euro			
Di quanto sopra redigo il presente processo verbale di vendita, non senza dare atto che il ricavato complessivo è di lire EURO			
(offerta, tassa di registrazione e IVA), a cui vanno detratte le tasse di registrazione (ed eventualmente l'IVA). La rimanente somma verrà depositata nel libretto di depositi giudiziari.			
L'acquirente accetta i beni, dichiarando di averli visionati ed accettati nello stato in cui si trovano.			
Letto confermato e sottoscritto.			
(L'acquirente):			

TRIBUNALE DI FORLI'

Al SIGNOR GIUDICE

TRIBUNALE DI FORLI' - SEZIONE DISTACCATA DI CESENA

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE delle COMPETENZE e SPES	E
Nella PROCEDURA ESECUTIVA n° 39/2002	
CASSA di S.p.A. (Avv. Stefano)
CONTRO	

Il sottoscritto D'Aurora Arcangelo nato in Belgio il 29/10/1957 e residente in Forlì via Silvio Pellico 18, di professione Ufficiale Giudiziario Dirigente, nominato dalla S.V. Ill.ma commissionario nella procedura esecutiva n° 39/2001 per la vendita dei seguenti beni pignorati:

- 1) Cross training TO.XT "TECHNOGYM"
- 2) Cross training BI KE.XT "TECHNOGYM"
- 3) Cross training STEP.XT "TECHNOGYM"
- 4) Due televisori a colori marca Thomson

Avendo espletato l'incarico affidatomi

CHIEDE

La	liquidazione	della	seguente	nota	spese	e compenso	
----	--------------	-------	----------	------	-------	------------	--

euro_____

c) due copie autentiche del processo verbale di vendita.

	1	compenso vendita 7% su EURO (somma riscos: dalla vendita, escluso Tassa di registrazione e I	FIICO
	2	bolli (2 marche da euro 10,33: istanza di riduzione e liquio due per processo verbale di vendita,)	
	3	spese di viaggio a Macerone di Cesena e ritorno trasferte) (km 100x0.20), euro	(3 Euro 20,00
		TOTAL	•
	In le	ttere	
	Con	ossequi	
	Ces	ena 20 ottobre 2001	
			II Commissionario
			Arcangelo D'Aurora
Si	alleg		
	•	·	ssa di registrazione
	b) (deposito giudiziario effettuato presso l'ufficio pos	tale di Cesena 5 di